

# **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE**

**(Deliberazione del Commissario Straordinario n. 535 del 21.04.1993)**

## **Art.1 - Norme Generali**

Il servizio di noleggio con conducente nel territorio del Comune di Sulmona sul quale si esercita la competenza di questo Comune è disciplinato:

- a. dal D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo regolamento di esecuzione;
- b. dai regolamenti CEE n. 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 562/74, 2827 e 2828/77;
- c. dagli artt. 86 e 121 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, nonché dall'art. 158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635;
- d. dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- e. dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- f. dalla delibera del C.R. n. 39/7 del 5 marzo 1992 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
- g. dalle disposizioni del presente regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 535 del 21 aprile 1993.

## **Art.2 - Determinazione del numero da adibire al servizio**

L'organico delle autovetture e degli autobus da noleggio da rimessa con conducente è stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presente i seguenti criteri:

- a. l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- b. la distanza del Comune dal Capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria,
- c. l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- d. le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

Il numero delle autovetture che dal punto di vista delle caratteristiche costruttive vengono classificate MINIBUS (veicoli per trasporto di persone con numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente - Art. 2 D.M. 18 aprile 1977 ), da adibire al servizio di noleggio con conducente, è determinato, sempre con delibera del Consiglio Comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

Il numero degli autobus ( veicolo destinato al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16, escluso il conducente - Art. 2 D.M. 18 aprile 1977 ), da adibire al servizio di noleggio con conducente, è invece determinato, sempre negli stessi criteri di cui al comma precedente e tenendo presente un parametro minimo di 5.000 (cinquemila) abitanti per ogni licenza di noleggio o frazione superiore a 2.500 abitanti.

Dal seguente articolo sino alla fine del presente Regolamento la dizione Autobus si riferisce ai veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16, escluso il conducente.

### **Art.3 - Domanda per esercitare il servizio.**

Nessuno può esercitare l'attività di cui all'art. 1 senza aver ottenuto dall'Autorità Comunale la licenza di esercizio per il veicolo che intende porre in servizio.

L'organico delle autovetture e degli autobus a noleggio con conducente è stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio da noleggio.

Chi intende ottenere la licenza comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta da bollo direttamente al Sindaco.

La licenza può essere rilasciata a Ditta individuale o a Società o a Cooperative che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.

### **Art.4 - Modalità per il rilascio delle licenze.**

Le licenze per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale a coloro che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Per poter conseguire la licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Nella domanda il titolare della Ditta o il legale rappresentante della Società o Cooperativa deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa della sede legale ovvero di altro recapito.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a. attestazione dimostrante la capacità finanziaria adeguata a disimpegno del servizio ( ciò va escluso per le imprese artigiane ) anche attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un valore minimo di £. 500 milioni;
- b. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, per l'attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c. certificato di cittadinanza italiana;
- d. certificato di residenza in un Comune facente parte della stessa circoscrizione amministrativa provinciale del Comune in cui viene richiesta la licenza;
- e. certificato antimafia di cui alla Legge n. 55 del 19.03.1990 di data non anteriore a mesi tre;
- f. dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- g. documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
- h. certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autobus e KB per autovetture;
- i. certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

Se trattasi di Società o di Cooperative miste tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi c - f - h - i ; occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente.

Se il soggetto richiede te é una Cooperativa devono essere prodotti:

- a. Statuto ed atto costitutivo autenticato;
- b. Certificato di iscrizione all'Albo prefettizio;
- c. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di una provincia abruzzese;
- d. Certificato di iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- e. Elenco Soci;
- f. C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
- g. Certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattia incompatibile con l'esercizio delle attività.

#### **Art.5 - Titoli preferenziali.**

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle licenze di esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, tra i quali:

- a. aver esercitato servizio in qualità di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
- b. la disponibilità di adeguate autorimesse se trattasi di autobus;
- c. il possesso di altra licenza d'esercizio di noleggio in qualsiasi Comune della Provincia.

In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda e di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

#### **Art.6 - Cause di impedimento al rilascio della licenza.**

Costituiscono motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente:

- a. chi ha esercitato in modo continuativo o sistematico l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento o comunque in modo abusivo;
- b. chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale per delitto non colposo, salvo che non abbia ottenuto la riabilitazione;
- c. chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o l'essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- d. chi è incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

La licenza può essere concessa a chi abbia riportato condanna per la quale sia stata disposta la sospensione condizionale e la non menzione nel certificato penale.

Qualora la domanda sia prodotta da una società o da una cooperativa, i requisiti di cui sopra debbono essere comprovati da parte dei legali rappresentanti della società stessa.

#### **Art.7 - Assegnazione e rilascio della licenza.**

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre il possesso della licenza comunale d'esercizio che è assegnata con delibera della Giunta Comunale sulla base della

graduatoria predisposta secondo il precedente articolo 5, sentito il parere delle locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

La licenza è rilasciata dal Sindaco, dopo che la delibera di Giunta Comunale sia divenuta esecutiva, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche ( Art.2 D.M. 18 aprile 1977 ) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.

Il rilascio della licenza è condizionato dal possesso della licenza di Polizia Amministrativa di cui all'art. 86 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

### **Art.8 - Caratteristiche delle autovetture.**

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la scritta "NCC" inamovibile , dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

### **Art.9 - Inizio del servizio**

Il richiedente, avuta notizia dell'accoglimento della domanda presentata ai sensi dell'art. 4, ha l'obbligo di iniziare il servizio con autovettura o autobus entro 120 (centoventi ) giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

Gli automezzi destinati al servizio di noleggio con conducente che siano immessi in servizio a seguito del conferimento della licenza comunale debbono essere di fabbricazione di data non anteriore a quattro anni se trattasi di autovettura e di tre anni se trattasi di autobus dalla data della domanda.

Il termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni qualora l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Nel caso di autobus nuovo, l'assegnatario deve comunque dimostrare di avere provveduto all'ordinazione dello stesso con indicazione del numero di telaio per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo.

E' fatto obbligo al titolare del servizio di provare di essere assicurato per la responsabilità civile verso terzi e per le persone trasportate, con massimali stabiliti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive integrazioni.

La licenza comunale deve essere costantemente conservata nel veicolo ed esibita ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale.

### **Art.10 - Trasferibilità della licenza.**

- a. La licenza comunale di esercizio può essere trasferita solo con il preventivo assenso della Giunta Comunale, su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata nel rispetto delle modalità e dei requisiti prestabiliti dall'art. 4 del presente regolamento e quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - b. a - sia titolare di licenza da cinque anni, escluso il caso di morte;
  - c. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - d. per cessazione di attività;
  - e. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- f. In caso di morte del titolare della licenza l'erede, o in presenza di più eredi, quello

designato da questi di comune accordo, ha diritto a continuare l'esercizio fino al termine di scadenza della licenza, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Il nuovo o i nuovi titolari devono iniziare l'attività entro un anno dalla voltura della licenza a pena di decadenza.

L'erede, se intende domandare per gli anni successivi in proprio una nuova licenza, ha titolo di preferenza assoluta su ogni altra richiesta.

In caso di cessione dell'azienda, la licenza può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti.

g. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della stessa.

### **Art.11 - Sostituzione alla guida.**

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 4 lett. b) ed in possesso dei requisiti nei seguenti casi:

a - per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b - per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

c - per chiamata alle armi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida deve essere regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 aprile 1962, n. 230.

Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché in possesso dei prescritti requisiti.

### **Art.12 - Sospensione della licenza.**

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dalla Giunta Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale.

### **Art.13 - Revoca della licenza.**

La licenza comunale di esercizio viene revocata con delibera della Giunta Comunale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a. quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b. quando l'attività viene esercitata da persona che non sia titolare della licenza o personale di esso dipendente o coadiuvante;
- c. quando l'autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d. quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- e. quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
- g. quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- h. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i. nel caso previsto dal successivo art. 15;
- j. per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Il provvedimento della revoca della licenza comunale di esercizio deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a termini di legge, a distanza non inferiore a 30 ( trenta ) giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza.

#### **Art.14 - Decadenza della licenza.**

La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per i Sindaci di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a. per mancato inizio del servizio entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale è stata conferita la licenza;
- b. esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c. interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d. per fallimento del titolare o, qualora trattasi di società, per scioglimento della stessa;
- e. cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- f. morte del titolare della licenza allorchè tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quanto disposto dall'art. 10.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed il Settore Trasporti della Giunta regionale, per le determinazioni di competenza.

### **Art.15 - Durata e conferma della licenza.**

La licenza comunale di servizio ha durata annuale e deve essere vidimata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Per ottenere la vidimazione della licenza il richiedente deve produrre l'attestazione di essere assicurato ai sensi del 5° comma dell'art. 9.

I titolari delle licenze previste dal presente regolamento, corrisponderanno al Comune, all'atto del rilascio e del rinnovo annuale della licenza un diritto nelle misure seguenti:

- per esercizi di rimessa di autoveicoli:

con superficie non superiore a 500 metri quadrati: £. 200.500;

con superficie superiore a 500 metri quadrati: £. 492.000;

Il diritto suddetto deve intendersi fisso qualunque sia il periodo dell'anno durante il quale la licenza è esercitata e deve essere versato al Comune in unica soluzione, la prima volta all'atto del rilascio della licenza e successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il mancato pagamento di tale diritto entro i 30 giorni dal termine come sopra stabilito comporta la revoca della licenza.

### **Art.16 - Obblighi e divieti dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.**

- a. Nel servizio di noleggio con conducente esercitato a mezzo di autovetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
- b. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi stazionino negli scali ferroviari, marittimi e aeroportuali, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte e individuate con rimessa.
- c. I conducenti di autoveicoli da noleggio, in servizio debbono vestire decorosamente. Essi devono comportarsi con il pubblico con modi corretti, civismo, senso di responsabilità, tenere un atteggiamento decoroso, in particolare è loro vietato:
  - d. di fare schiamazzi, usare parole volgari o di abusare dei mezzi acustici di segnalazione;
  - e. di far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l' hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
  - f. di negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
  - g. di portare animali propri nell'autoveicolo;
  - h. di deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
  - i. di chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo, salvo i diritti verso le persone che avessero causato danno all'autoveicolo;
  - j. di fermare l'autoveicolo o di interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- k. ai conducenti è fatto specificatamente obbligo:
  - a. di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o per il trasporto di malati, di feriti, di funzionari o di agenti

anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di osservare le disposizioni di igiene nel caso di trasporto di malati contagiosi.

- b. in caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno ai conduttori dichiarazioni, che attestino i servizi prestati;
- c. conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- d. curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente sugli autobus.

Le violazioni agli obblighi relativi al punto 4) lett. a), b) e c) riscontrate seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 12 e, se a carico del personale dipendente dal titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto di lavoro.

#### **Art.17 -**

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.L. 30.04.1992, n. 285, sono punite ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art.18 - Responsabilità nell'esercizio.**

Gli autobus, prima dell'immissione in servizio sono sottoposti alla verifica da parte di una Commissione nominata dalla Giunta regionale di cui all'art. 23 L.R. n. 39/7 del 5 marzo 1992.

Tale Commissione è tenuta ad accertare la rispondenza alle caratteristiche ( Art. 2 D.M. 18 aprile 1977) indicate nella domanda.

Le verifiche di cui al comma precedente non si rendono necessarie per gli autobus di prima immatricolazione e per quelli che, alla data della domanda, hanno un'età uguale o inferiore a tre anni dalla data di prima immatricolazione.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della M.C.T.C. (Art 80 D.L. 30.04.1992, n. 285).

Nel corso del periodo di durata della licenza comunale di esercizio, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autobus in servizio con altro autobus.

Nel caso che tale autobus, destinato a sostituire il precedente, fosse stato immatricolato, come prima immatricolazione oltre tre anni prima dalla data della domanda, la sostituzione è possibile purché l'autobus risulti in migliore stato d'uso previa verifica da parte della Commissione di cui all'art. 23 L.R. n. 39/7 del 5 marzo 1992.

In tale ipotesi, sulla licenza d'esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità di quanto disposto dalla Legge 13.11.1978, n. 727, di A.B.S. nel sistema frenante e devono essere in regola con gli artt.22 e seguenti della L. 13.07.1966, n. 615.

#### **Art.20 - Sostituzione dell'automezzo.**

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'automezzo in servizio con altro dotato delle



caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio.

Nel caso che tale autovettura o autobus destinata a sostituire la precedente, fosse stata immatricolata come prima immatricolazione:

- a. oltre quattro anni per l'autovettura;
- b. oltre tre anni per l'autobus;

dalla data della domanda, la sostituzione è possibile purché l'autobus o l'autovettura risulti in migliore stato d'uso previa verifica da parte della Commissione di cui all'art. 19, fatto salvo quanto disposto dall'art.9.

In tale ipotesi, sulla licenza d'esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa della modifica intervenuta.

### **Art.21 - Cronotachigrafo.**

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono munirsi d'apparecchio cronotachigrafo in conformità di quanto disposto dalla Legge 13 novembre 1978, n. 727.

### **Art.22 - Tariffe.**

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Con deliberazione della Giunta Comunale, viste le disposizioni del Ministero dei Trasporti che concernono i criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima, vengono fissati i limiti minimi e massimi entro cui sono determinate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente.

Per quanto riguarda i servizi offerti con autobus da noleggio, i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima, sulla base dei costi economici del servizio, sono predisposte a livello regionale dalle organizzazioni di categoria del settore ufficialmente costituite e rappresentate a livello nazionale e sono, di norma soggette a revisione annuale; di esse la Giunta prende atto con regolare provvedimento, che resta depositato presso il Settore Trasporti, il quale provvede a trasmetterle alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, agli Enti Turistici, alle Agenzie di Viaggio ed ai Provveditorati agli Studi.

La Commissione di cui all'art. 19 ha, altresì il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate.

Qualora la Commissione riscontri la mancata copertura almeno del costo minimo necessario per assicurare l'economicità del servizio prestato, provvede a richiamare il titolare della licenza, dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto può proporre alla Giunta Comunale l'adozione del provvedimento di revoca della licenza, ai sensi dell'art. 19, lett. a).

In tal caso, la revoca della licenza non deve essere preceduta da alcuna diffida.

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro sedi le tabelle tariffarie.

### **Art.23 - Disposizioni particolari.**

Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap.

### **Art.24 - Disposizioni finali.**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, alle leggi regionali e statali della materia e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali, in quanto possano avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.